



Decreto Rettoriale

EMANAZIONE BANDO PER LA SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALL'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA IN PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA (AD ACCESSO RISERVATO AI "NON MEDICI") A.A. 2023/2024.

Il Rettore

PREMESSO CHE con provvedimento ministeriale 08.05.24, n. 6227, l'Università della Calabria è stata autorizzata a istituire, e a rilasciare i relativi titoli accademici, la Scuola di Specializzazione dell'area sanitaria ad accesso riservato ai non medici in *Patologia Clinica e Biochimica Clinica*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10.03.1982, n. 162, "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";

VISTO il decreto legislativo 17.08.1999, n. 368, "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE";

VISTA la legge 29.12.2000, n. 401, "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario";

VISTO il decreto ministeriale 29.03.2006 (G. U. 08.05.2006 n. 105) "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione", e s.m.;

VISTO il decreto interministeriale 04.02.2015, n. 68, (G.U. 03.06.2015 n. 126), "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria", che ha modificato il decreto ministeriale 01.08.2005, e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, che prevede che con successivo provvedimento "*saranno individuate le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso misto nonché gli Ordinamenti didattici destinati ai soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia*";

VISTO il decreto interministeriale 16.09.2016, n. 716, "Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai 'non medici'", e in particolare l'articolo 3, comma 2, che:

- prevede che la Scuola operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, in aderenza agli appositi standard individuati dall'Osservatorio Nazionale di cui all'art. 43 del predetto decreto legislativo n. 368/1999;
- dispone che con specifico e successivo decreto verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;

CONSIDERATO pertanto che, nelle more dell'approvazione del decreto di individuazione degli standard e dei requisiti delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici di cui al citato articolo 3, comma 2, del D.l. n. 716/2016 restano fermi in via transitoria i requisiti e gli standard previsti dalla normativa vigente per la Scuola di specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica;

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e s.m.;

VISTO il decreto legislativo 25.07.1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e s.m.;

VISTA la legge 02.08.1999, n. 264, “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”, e s.m.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31.08.1999, n. 394, “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, e s.m.;

VISTO il decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)” e s.m.;

VISTO il decreto ministeriale 22.10.2004, n. 270, “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica”;

VISTA la legge 28 maggio 2007, n.68, “Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio”, e s.m.;

VISTA la legge 08.10.2010 n. 170, “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;

VISTO il decreto ministeriale 12.07.2011, n. 5669, “Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento”;

VISTA la legge 22.12.2021, n. 227, “Delega al Governo in materia di disabilità”;

VISTO il decreto ministeriale 29.07.2022, n. 930, “Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari”;

VISTO il decreto ministeriale 02.08. 2022, n.933, “Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi AFAM o ad un corso AFAM e ad uno universitario”;

VISTO il decreto ministeriale 06.06.2023, n. 96, “Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”;

VISTA la circolare *Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia*, a.a. 2024-25, della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione del Ministero dell'Università e della Ricerca e pubblicata sul sito [Studenti Stranieri Miur \(studiare-in-italia.it\)](http://Studenti Stranieri Miur (studiare-in-italia.it));

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università della Calabria;

RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo;

RICHIAMATE le deliberazioni degli Organi accademici, rispettivamente adunanze del Senato accademico del 23 luglio 2024 e del Consiglio di amministrazione del 30 luglio 2024;

CONSIDERATO opportuno attivare la suddetta Scuola per l'a.a. 2023/24 contestualmente all'attivazione delle Scuole di Specializzazione ad accesso medico, di cui per quattro di esse è in corso la procedura di accreditamento che verosimilmente si completerà entro il 30 settembre;

RICHIAMATO il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità;

VISTO il D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306, “Regolamento recante disciplina in materia di Contributi Universitari” ed in particolare l’art. 4;

VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 relativo alla “Disciplina dell’imposta di bollo” e ss.mm.ii;

VISTO il D.M. 7 giugno 1973, n. 9899 recante la “Determinazione delle categorie degli atti e documenti per i quali può essere consentito il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale”;

CONSIDERATO il parere di regolarità tecnico amministrativa rilasciato dalla Dirigente della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti;

D E C R E T A

Art. 1 È emanato il Bando di concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione di area sanitaria in Patologia clinica e biochimica clinica (ad accesso riservato ai “non medici”) a.a. 2023/2024.

Il Rettore
Nicola Leone

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

EMANAZIONE DEL BANDO PER LA SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALL'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA IN PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA (AD ACCESSO RISERVATO AI "NON MEDICI") A.A. 2023/2024.

Art. 1 OGGETTO DEL BANDO

È indetto per l'A.A. 2023/2024 il concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica ad accesso riservato ai "non medici" – incardinata nel Dipartimento di Farmacia, Scienze della Salute e della Nutrizione.

Durata del corso: 4 anni (240 CFU).

Il numero di posti messi concorso è di 10.

Per la frequenza alla Scuola non sono previste borse di studio o altre forme di sostegno equivalente.

Art. 2 FINALITÀ DELLA SCUOLA

La Scuola si propone di formare specialisti nell'ambito della diagnostica di laboratorio, della fisiopatologia e patologia umana. Lo studente acquisirà competenze nello studio della patologia cellulare nell'ambito della oncologia, immunologia e immunopatologia, e della patologia genetica. Maturerà conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nello studio dei parametri biologici e biochimici in campioni biologici nonché in vivo, anche in rapporto a stati fisiopatologici e alla biochimica clinica a diversi livelli di organizzazione strutturale, dalle singole molecole alle cellule, ai tessuti, agli organi, fino all'intero organismo.

Acquisirà competenze nell'impiego delle strumentazioni analitiche complesse in ambito di biochimica clinica, analisi delle proteine, ematologia e coagulazione; nella tipizzazione di cellule ematiche, nella genetica molecolare in patologia genetica, nella diagnostica immunoematologica e nella manipolazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati.

Infine lo studente dovrà aver acquisito le necessarie competenze in ambito di sicurezza di laboratorio e smaltimento dei rifiuti; nel management sanitario indirizzato all'organizzazione e alla legislazione nel campo della medicina di laboratorio; nella gestione informatica dei dati e nelle procedure di verifica della qualità analitica e dei processi.

Art. 3 ORDINAMENTO DEGLI STUDI

L'Ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in Patologia clinica e Biochimica clinica comprensivo del profilo specialistico, degli obiettivi formativi ed il relativo percorso didattico suddiviso in aree e classi è identificato nel Decreto Interministeriale n. 716 del 16.09.16. Lo specializzando viene assegnato ai reparti delle strutture sanitarie facenti parte della rete formativa della Scuola, secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola e per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste.

Questi assume progressiva responsabilità durante il percorso formativo, con particolare riguardo all'ultimo anno di corso.

Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal tutor nel libretto diario di cui all'art. 5, comma 5 del D.I. n. 716/2016.

In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

La rete formativa è definita su base regionale o interregionale, in base a specifici accordi o protocolli d'intesa promossi dall'Università della Calabria.

Le strutture extra universitarie afferenti alla rete formativa sono identificate dall'Università su proposta del Consiglio della Scuola.

La frequenza alle lezioni, alle conferenze, ai seminari nonché la partecipazione alle attività pratiche, è obbligatoria e si considera acquisita con la partecipazione almeno al 70% di ciascuna attività formativa.

La frequenza richiesta è di 38 ore settimanali per le attività di didattica frontale e per le attività professionalizzanti.

Le attività formative del I anno della scuola inizieranno con l'avvio delle attività per la Scuola della stessa tipologia ad accesso medico, indicativamente dall'1 novembre 2024. Alla fine di ogni anno di corso, lo specializzando dovrà superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, il voto è espresso in trentesimi e si intende superato con un minimo pari a diciotto.

Coloro che non superano l'esame annuale potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Lo specializzando che abbia superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, sarà ammesso alla prova finale, che consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere, nonché dei giudizi dei docenti-tutori per la parte professionalizzante. A coloro che abbiano superato l'esame finale sarà rilasciato il Diploma di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica.

Art. 4 REQUISITI PER L'AMMISSIONE

L'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica ad accesso riservato ai "non medici" è consentita a coloro che siano in possesso di una Laurea in: Biologia (classe LM-6), Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (classe LM-9), Biotecnologie industriali (classe LM-8), Biotecnologie agrarie e per gli alimenti (classe LM-7), Chimica (classe LM-54), Farmacia e Farmacia industriale (classe LM-13), nonché i corrispondenti laureati specialisti e i laureati quadriennali del vecchio ordinamento nelle lauree corrispondenti.

È inoltre richiesto, per la frequenza della Scuola, il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione. L'abilitazione all'esercizio della professione deve essere conseguita entro la data di inizio della formazione.

Alla Scuola di specializzazione di cui all'art. 1 del presente bando si accede previo concorso di ammissione, per esami e per titoli.

Per l'ammissione alla Scuola è richiesto il superamento di un esame, con domande a risposte multiple.

Sono ammessi alla Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica i candidati che, in relazione al numero delle iscrizioni disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 5 MODALITÀ DI AMMISSIONE

L'ammissione alla Scuola è condizionata al giudizio positivo formulato a seguito:

1. dell'espletamento della prova scritta;
2. della valutazione dei titoli presentati dai candidati.

Il punteggio massimo che la commissione potrà attribuire è di 100, di cui 70 assegnati alla valutazione della prova scritta e 30 in seguito alla valutazione dei titoli.

Ulteriori specifiche sulla prova di ammissione sono previste nell'art. 10 del presente bando.

Art. 6 VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 162/1982 e del DM 162/1982, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo.

I titoli valutabili per l'ammissione sono:

- Voto di laurea.
- Voto riportato negli esami di profitto, durante il corso di laurea, nelle materie attinenti alla specializzazione.
- Tesi di laurea svolta nella materia attinente alla specializzazione.
- Pubblicazioni nelle materie attinenti alla specializzazione.

La ripartizione del punteggio dei titoli viene effettuata ai sensi del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 16.09.1982, secondo la seguente articolazione:

- a. fino ad un massimo di 5 punti per il voto di laurea:
 - 0,50 da voti 99/110 a voti 101/110
 - 1,00 da voti 102/110 a voti 104/110
 - 2,00 da voti 105/110 a voti 107/110
 - 3,00 da voti 108/110 a voti 109/110
 - 4,00 per i pieni voti assoluti (110/110)
 - 5,00 per i pieni voti assoluti e la lode
- b. fino ad un massimo di 5 punti per i voti riportati negli esami di profitto del corso di laurea, nelle materie concernenti la specializzazione (è possibile valutare fino ad un massimo di sette esami a discrezione della commissione)
 - 0,25 per esame superato con i pieni voti legali (da 27/30 a 29/30);
 - 0,50 per esame con i pieni voti assoluti (30/30);
 - 0,75 per esame superato con i pieni voti assoluti e la lode.

L'elenco degli esami di profitto, valutabili ai fini del concorso di ammissione è il seguente:

- Biochimica SSD BIO/10;
- Biochimica clinica SSD BIO/12;
- Patologia Generale SSD MED/04;
- Patologia Clinica SSD MED/05;
- Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio SSD MED/46.
- Biologia Molecolare SSD BIO/11;
- Genetica SSD BIO/18.

Nel caso di esami riferiti a corsi di laurea precedenti all'istituzione dei SSD, la Commissione selezionerà gli esami valutabili in base alla loro denominazione e al loro contenuto.

- c. fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione della tesi di laurea in discipline attinenti alla specializzazione, considerata come lavoro scientifico non stampato (se pubblicata viene valutata in ogni caso una sola volta).
- d. fino ad un massimo di 10 punti per le pubblicazioni nelle materie attinenti la specializzazione.

Art. 7 NORME PER L'AMMISSIONE DEI CANDIDATI STRANIERI

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero presentano la domanda di partecipazione al concorso secondo le modalità e termini indicati nel presente bando.

I cittadini dell'Unione Europea e cittadini di stati non membri dell'Unione Europea, in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere possono presentare istanza, qualora siano in possesso di un titolo accademico equiparabile, per durata e contenuto, al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso. L'ammissione è subordinata alla valutazione, esclusivamente a tali fini, dell'idoneità del titolo di studio da parte della Commissione di ammissione.

In tal caso i candidati dovranno corredare la predetta domanda con i seguenti documenti:

- copia diploma laurea munito della dichiarazione di valore in loco;
- certificato di laurea con indicazione delle prove sostenute e relativa valutazione;

I predetti documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, secondo le norme vigenti in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di studio delle Università italiane. Tutti i candidati sono ammessi alla prova d'esame con riserva.

È in ogni caso richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione.

La conoscenza della lingua italiana sarà verificata contestualmente al concorso di ammissione. La prova di conoscenza della lingua italiana non è richiesta ai cittadini stranieri in possesso del titolo accademico conseguito in Italia e ai cittadini stranieri in possesso di certificato attestante la conoscenza della lingua italiana, rilasciato da Enti indicati nel Capitolo I della Circolare del MIUR prot. n. 7802 del 24 marzo 2014 e successive modificazioni.

Art. 8 POSTI RISERVATI

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162, il personale appartenente ad enti pubblici convenzionati con la Scuola di Specializzazione per l'utilizzazione di strutture extra universitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative e di quelle previste dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, può accedere a posti riservati, nel limite massimo del 30%, in aggiunta ai posti ordinari, a condizione che già operi nel settore cui afferisce la Scuola di Specializzazione, fermi restando i requisiti e le modalità di ammissione.

Art. 9 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per partecipare al concorso di ammissione i candidati, pena l'esclusione, dovranno:

1. Registrarsi sul sito unical.esse3.cineca.it (solo se non già registrati).
2. Compilare la domanda di ammissione entro le ore 23:59 del 15 settembre 2024;
 - selezionare Menu, Segreteria e poi Bandi di ammissione
 - compilare la domanda di partecipazione al concorso e allegare i seguenti documenti in formato PDF:
 - a. scansione fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b. dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 1), provvista di data e firma autografa, dalla quale risulti:
 - la conformità all'originale del documento di riconoscimento caricato nel sistema informatico;
 - il titolo di laurea valido per l'ammissione con relativo voto;
 - il titolo di abilitazione all'esercizio della professione;

- il titolo di tesi eventualmente attinente alla Specializzazione;
- l'elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche nelle materie attinenti alla Specializzazione;
- esclusivamente per titoli di studio conseguiti all'estero, compilazione del format di cui all'allegato2.

c. eventuale tesi e pubblicazioni, se attinenti alla scuola di specializzazione.

d. Solo i candidati che siano dipendenti a tempo indeterminato e beneficiari dei requisiti di cui all'art. 8 del presente Bando di ammissione, dovranno allegare in formato PDF l'attestazione da cui risulti l'appartenenza presso l'ente pubblico.

La compilazione della domanda sarà possibile a partire dalla data di pubblicazione del Bando fino alle ore **23:59 del 15/09/2024**. Non sono previste altre modalità di partecipazione; non verranno accettate domande pervenute oltre il termine di scadenza sopraindicato.

3. pagare il contributo di € 50 entro le ore 23:59 del 15 settembre 2024, quale contributo di partecipazione alla prova selettiva che non potrà essere in nessun caso rimborsato.

La tassa sarà disponibile dopo il completamento della domanda di ammissione su Esse3 nella sezione

Menu -> Segreteria -> Pagamenti/Situazione tasse. Il pagamento avviene esclusivamente online, tramite PagoPA ([istruzioni per il pagamento](#)).

Il mancato pagamento entro i termini comporta l'esclusione dalla prova.

Nota bene:

Al termine della compilazione guidata della domanda, il sistema consente la stampa di una ricevuta della stessa, contenente fra l'altro, tutti i dati inseriti dal candidato. Si suggerisce la verifica degli stessi al fine di evitare l'esclusione al concorso qualora i dati siano inesatti o non veritieri.

In caso di errori relativi ai soli dati anagrafici e/o al voto di laurea, il candidato dovrà procedere tempestivamente ad inviare una comunicazione all'indirizzo ammissione@unical.it. per la correzione degli stessi.

Art. 10 CALENDARIO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI ESAME

La prova di ammissione si svolgerà secondo i criteri e le modalità di seguito specificate.

PROVA DI ESAME	DATA E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA	PROGRAMMA DI ESAME
70 domande a risposta multipla con durata della prova 70 minuti <ul style="list-style-type: none"> • 1 punto per ogni risposta esatta • -0.25 punti per ogni risposta errata • 0 punti per ogni risposta non data 	24/09/2024- ore 9.00 Aula Circolare - Polifunzionale Università della Calabria	Conoscenze di: Patologia Generale e Immunologia, Fisiopatologia Generale, Biologia cellulare e molecolare, Biochimica.

Il calendario della prova di cui al presente articolo ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e, pertanto, non sarà data comunicazione personale della data dell'esame di ammissione.

All'orario di convocazione, previsto alle ore 9.00, il presidente o uno dei membri della commissione giudicatrice procederà all'appello nominale dei concorrenti e all'accertamento della loro identità personale (ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni). È da considerarsi documento idoneo per l'accertamento dell'identità personale ogni documento munito di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciato da un'amministrazione dello Stato in corso di validità.

La mancata presentazione del documento di riconoscimento esclude dal concorso.

I candidati assenti alla prova saranno esclusi dal concorso.

Durante la prova non sarà permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

I candidati, pena l'esclusione, non potranno portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari o pubblicazioni di qualunque specie, né tenere con sé borse, zaini, calcolatrici, telefono cellulare, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione simile; dovranno essere eventualmente depositati, secondo le indicazioni della commissione, prima dell'inizio della prova.

Eventuali ulteriori istruzioni operative per lo svolgimento della prova saranno rese disponibili nel sito <https://www.unical.it/didattica/offerta-formativa/scuole-specializzazione/> alla pagina dedicata alla Scuola almeno 24 ore prima della prova.

La commissione giudicatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse e ha la facoltà di adottare i provvedimenti necessari a garantire il regolare svolgimento della prova.

La commissione formulerà la graduatoria di merito dei candidati in ordine decrescente in base al punteggio conseguito. In caso di parità di punteggio si applica quanto previsto dalla normativa in materia.

ART. 11 MISURE DI SUPPORTO PER STUDENTI CON DISABILITÀ E DSA

Per lo svolgimento delle prove di accesso, i candidati con invalidità uguale o maggiore 66%, disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché i candidati con certificata diagnosi di Disturbi Specifici dell'Apprendimento - DSA di cui alla legge n.170/2010, in relazione alle proprie esigenze, possono fare richiesta di supporti e misure previste dalla normativa di riferimento, in fase di compilazione della domanda di ammissione entro la scadenza del bando.

Al fine di ottenere le misure di supporto, i candidati devono:

- dichiarare la condizione di disabilità o DSA all'atto della compilazione della domanda on line su <https://unical.esse3.cineca.it/>
- allegare la certificazione, in originale o in copia autenticata in carta semplice, rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di disabilità e/o DSA e il grado di invalidità riconosciuto.

La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni, se antecedente al compimento del diciottesimo anno di età, oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita e deve essere stata rilasciata da strutture sanitarie locali pubbliche o da enti e professionisti accreditati con il Servizio Sanitario Regionale.

La richiesta sarà accolta in base alla certificazione presentata anche se non aggiornata a causa delle limitazioni dell'attività del SSN per l'emergenza Covid-19, con riserva da parte dell'Università di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione prevista.

Le principali misure compensative e dispensative previste sono le seguenti:

- tempo aggiuntivo per lo svolgimento della prova (del 30% per studenti con DSA, del 50% per studenti con disabilità, in base alla normativa vigente);
- possibilità di fare uso della calcolatrice non scientifica;
- test cartaceo con dimensione e tipo carattere e interlinea indicati dal candidato o video ingranditore;
- possibilità di usufruire di un tutor lettore;
- possibilità di usufruire di un tutor esperto nella Lingua dei Segni Italiana (LIS).

Non sono, in ogni caso, ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti simili.

I candidati con invalidità, disabilità o con DSA di paesi UE e paesi non UE, residenti all'estero, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata di traduttore ufficiale o certificata dalle rappresentanze diplomatiche italiane conforme al testo originale, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Per maggiori informazioni:

- web: [unical.it/disabilita-e-dsa](https://www.unical.it/disabilita-e-dsa)

- email: servizio.disabili@unical.it

ART. 12 COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO

La commissione giudicatrice preposta alla regolarità delle operazioni e alla definizione della graduatoria sarà definita da apposito decreto rettorale, successivamente alla scadenza dei termini per la compilazione della domanda di ammissione.

La commissione potrà avvalersi di una ditta specializzata nel supporto tecnico-operativo per la gestione della prova di ammissione e della correzione dei questionari nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, la commissione potrà avvalersi di un comitato di vigilanza per l'espletamento della prova scritta.

ART. 13 GRADUATORIA DI MERITO

Con Decreto Rettorale saranno approvati gli atti concorsuali e le graduatorie di merito. Il provvedimento sarà pubblicato alla pagina <https://www.unical.it/didattica/offerta-formativa/scuole-specializzazione/> nella sezione dedicata alla Scuola in Patologia Clinica e Biochimica Clinica entro l'11/10/2024. Tale affissione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale, pertanto non sarà inviata comunicazione scritta agli interessati.

Qualora impedimenti di qualsiasi natura non rendessero possibile l'approvazione degli atti entro il termine sopra indicato, si provvederà a pubblicare nella pagina web indicata, un rinvio ad altra data del decreto di approvazione degli atti concorsuali.

Saranno ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili si collocheranno in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio totale riportato (prova a risposta multipla e valutazione titoli).

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15/05/97, n. 128, così modificato dalla legge 16/06/98 n. 191, a parità di punteggio tra due o più candidati nella graduatoria di merito, è ammesso il candidato più giovane.

ART. 14 IMMATRICOLAZIONE

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno immatricolarsi, sulla pagina di ESSE3, formalizzando l'immatricolazione attraverso il versamento della prima rata, che consiste nell'imposta di bollo e nel costo assicurazione come specificato in tabella;

Tassa/costo	Importo
Imposta di bollo	16€
Costo assicurazione	0,50€

entro e non oltre le **ore 12:00** del **21/10/2024**, pena esclusione.

Procedura on-line:

1. Collegarsi alla pagina esse3 accedendo con le proprie credenziali, nel menù a tendina selezionare **<immatricolazione>** e seguire le istruzioni riportate;
2. Effettuare il pagamento della prima rata, attraverso la piattaforma PagoPA.

I posti resisi vacanti saranno ricoperti per scorrimento della graduatoria.

Tutti i candidati idonei non vincitori, in relazione ai posti rimasti vacanti, saranno convocati dal Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione, secondo la disponibilità dei posti non coperti con lo scorrimento della graduatoria.

Per iscriversi al I anno di Corso è necessario corrispondere un contributo annuale omnicomprensivo (CA), secondo le seguenti fasce di reddito.

Reddito	Importo
Fino a € 17.601	€ 1.184,48
oltre € 17.601	€ 1.692,12

Il totale della contribuzione dovrà essere versato in rate.

La prima rata deve essere corrisposta esclusivamente on line, le successive mediante Pago PA. Non sono ammesse altre modalità di pagamento. La quietanza di pagamento non deve essere consegnata poiché verrà acquisita automaticamente.

Rate	Importo	Scadenza
1^ rata	bollo + assicurazione	21 ottobre 2024 (ore 12:00)
2^ rata	1/3 del CA	30 novembre 2024
3^ rata	1/3 del CA	28 febbraio 2025
4^ rata	1/3 del CA	31 maggio 2025

ART. 15 VERIFICHE

Saranno sottoposte a verifica le dichiarazioni fornite ai sensi degli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. Nel caso di accertata dichiarazione non veritiera si procederà all'esclusione dal concorso con conseguente decadenza dalla possibilità di immatricolarsi per l'a.a 2024/2025 o chiusura della carriera già attivata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 della predetta normativa in materia di sanzioni penali.

ART. 16 INCOMPATIBILITÀ

È consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica/non medica. Ove ammessa, l'iscrizione contemporanea è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.

Relativamente alle Scuole di Specializzazione non mediche, l'iscrizione contemporanea è consentita solo nel caso in cui uno dei due corsi non preveda la frequenza obbligatoria.

ART. 17 NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Responsabile del procedimento e la Referente per la protezione dei dati è la dott.ssa Gianfranca Russo, email: area.servizididattici@unical.it

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli studenti che il trattamento dei dati personali da essi forniti avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché del D.lgs. n. 196/2003. I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di carattere istituzionale. Per ulteriori dettagli si rinvia all'informativa di cui all'Appendice A.

APPENDICE A - Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)

La presente informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (d'ora in poi, RGPD), che, ai sensi dell'art. 13, prevede l'obbligo di fornire ai soggetti interessati le informazioni necessarie ad assicurare un trattamento dei propri dati personali corretto e trasparente.

Titolare del trattamento dei dati: Università della Calabria. Referente per la protezione dei dati: Dott.ssa Gianfranca Russo, Responsabile dell'Area Servizi Didattici dell'Università della Calabria, email: area.servizididattici@unical.it.

Responsabile della protezione dei dati: Avv. Sergio Niger, email: rpd@unical.it.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati oggetto del trattamento, forniti all'atto della domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione ai corsi di laurea o, successivamente al superamento di quest'ultima fase, all'atto dell'iscrizione e nel corso del percorso formativo sino alla prova finale di laurea, sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti o trattati per finalità istituzionali. Si precisa che il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di liceità, trasparenza, correttezza, esattezza, minimizzazione, riservatezza e integrità di cui all'art. 5 RGPD e che i dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di attività amministrative e didattiche. L'Università può altresì trattare i dati personali per scopi statistici e scientifici, anche per favorire l'analisi e il miglioramento delle attività e dei servizi di didattica, di ricerca e del diritto allo studio.

Modalità del trattamento e soggetti interessati

I dati personali richiesti e acquisiti sono raccolti e trattati sia in forma cartacea, sia con strumenti elettronici (informatici) per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo. La determinazione di tasse e contributi comporta l'accesso dell'Università ai dati reddituali del nucleo familiare dello studente. I dati sono prevalentemente elaborati per mezzo di sistemi informatici e sono finalizzati alla determinazione delle tasse e del contributo universitario. I dati sono altresì comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli (a titolo esemplificativo, Agenzia delle Entrate, INPS e Guardia di Finanza). Le eventuali categorie di dati particolari e/o dati giudiziari saranno trattati in conformità al RGPD e nel rispetto del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Università della Calabria. Il conferimento di alcuni dati personali (cognome, nome, residenza, C.F., e-mail) è necessario per la costituzione del rapporto tra lo studente e l'Ateneo, pertanto è da ritenersi obbligatorio. In caso di mancato conferimento di tali dati non sarà possibile per l'Università attivare ed eseguire il relativo procedimento amministrativo.

Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento. Un'informativa con ulteriori dettagli è disponibile all'indirizzo unical.it/privacy.